

Sent. n. [OMISSIS] pubbl. il [OMISSIS]

Rep. n. [OMISSIS] del [OMISSIS]

N. [OMISSIS] R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo Presidente

Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice

Dott. Carlo Azzolini Giudice rel. ed est.

udita la relazione del Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. [OMISSIS] RG avente ad oggetto: ricorso per ammissione di concordato preventivo promosso dalla società [OMISSIS], con sede legale in [OMISSIS], Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI [OMISSIS] C.F. e numero iscrizione: [OMISSIS] Iscritta al R.E.A. n. [OMISSIS], rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti [OMISSIS],

per le seguenti ragioni in

FATTO E DIRITTO

1. L'apertura della procedura.

La società [OMISSIS], dopo aver depositato in data 23.09.2024 presso questo Tribunale domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell'art. 44 CCII, in data 20.01.2025, ovvero nel termine assegnato (come prorogato con decreto del 4.12.2024 del Tribunale), ha provveduto a depositare una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, integrando la documentazione già prodotta con quella, ulteriore, prevista dall'art. 39 CCII.

Acquisito il parere favorevole dei Commissari giudiziali nominati -dott.ssa [OMISSIS] e dott. [OMISSIS]- e verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta oltre che la ritualità della proposta, il Tribunale, con decreto 13.02-2-03.2025, nel ritenere che il piano non fosse manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società ricorrente, nominando il Giudice

Delegato, confermando i dott.ri [OMISSIS] e [OMISSIS] quali Commissari giudiziali e fissando la data iniziale e finale delle operazioni di voto dei creditori, rispettivamente al 25.06.2025 e 24.07.2025 (poi differite, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, al 15.09.2025 e 14.10.2025).

In data 15.10.2025 i Commissari hanno comunicato l'esito delle operazioni di voto: la proposta non era stata approvata, essendo stata approvata da sole 11 classi di creditori sulle 12 ammesse al voto (dissenziente risultando la classe 12 composta da creditori chirografari -banche- munite di garanzia da parte di terzi).

In data 23.10.2025 la ricorrente ha tempestivamente depositato istanza di omologa del concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 2, CCII e, per l'effetto, il Tribunale ha conseguentemente fissato con decreto apposita udienza per l'11.12.2025 per la comparizione delle parti, assegnando un termine ai creditori dissenzienti per la proposizione di eventuali memorie, ai Commissari Giudiziali per il deposito di un parere motivato e, infine, alla proponente per una memoria conclusiva.

Il decreto è stato quindi notificato, a cura della ricorrente, ai Commissari Giudiziali nonché agli altri creditori dissenzienti, tra i quali ha proposto opposizione a mente dell'art. 48, comma 2, CCII unicamente [OMISSIS] (vantante un credito retributivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.) assumendo che, a fronte della mancata approvazione della proposta, il soddisfacimento del suo credito retributivo nella misura del 48% doveva ritenersi irrisorio e che l'apporto di finanza esterna prospettato dalla ricorrente non poteva considerarsi certo o definitivo.

I Commissari Giudiziali, col parere motivato ex art. 48 co. 2 CCII, hanno concluso in senso favorevole all'omologazione del concordato, cui ha parimenti insistito la ricorrente, a tal fine valorizzando il parere pro veritate dell'Avv. Prof. [OMISSIS] nelle more acquisito e allegato all'ultima memoria.

All'udienza dell'11.12.2025 tutte le parti si sono richiamate agli atti depositati.

2. La proposta.

Ciò premesso, occorre evidenziare che il concordato proposto dalla ricorrente è un concordato in continuità indiretta con contestuale proposta di trattamento dei crediti previdenziali e contributivi ex art. 88 CCII.

Più specificamente, il piano proposto dalla ricorrente essenzialmente prevede le seguenti risorse destinate a soddisfare il fabbisogno concordatario:

- la cessione, a seguito dell'omologa, dell'intera azienda in esercizio oggetto del contratto di affitto d'azienda (composta da beni mobili oggetto di perizia allegata al ricorso, da alcuni contratti e dai dipendenti della Società) previa procedura competitiva che verrà indetta sulla base dell'offerta irrevocabile già pervenuta dall'affittuaria società [OMISSIS] per € 75.000;
- l'incasso dei crediti commerciali per circa € 142.000;
- l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa, al 31.10.2025 ammontanti ad € 102.491,98;
- il realizzo di ulteriore attivo (comprensivo dei canoni di affitto sino alla vendita dell'azienda) per circa € 23.000;
- un apporto in termini di finanza esterna a fondo perduto da parte della socia [OMISSIS] per un importo complessivo pari a € 450.000, senza obbligo di restituzione ma subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato.

Con l'attivo concordatario così composto, la ricorrente prospetta, in primo luogo, la distribuzione del valore di liquidazione ex art. 87 co. 1 lett. c) CCII secondo il criterio della c.d. Absolute Priority Rule, secondo quanto indicato dall'art. 84 co. 5, 6 e 7 CCII: con l'attivo "endogeno" viene invero proposto a) il pagamento parziale delle spese di procedura, di liquidazione in prededuzione e del fondo rischi in prededuzione, in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione ex art. 84, comma 5, CCII (87,66%); b) il pagamento parziale dei creditori privilegiati, degradati a chirografari per la parte residua; c) il pagamento parziale dei crediti originariamente chirografari.

Non essendo l'attivo "endogeno" dunque sufficiente per soddisfare integralmente i creditori privilegiati, i creditori privilegiati degradati e quelli originariamente chirografari sono stati divisi in 15 classi, il cui soddisfacimento -considerato il maggior valore dell'attivo concordatario, determinato sia dalla maggior offerta per l'intera azienda rispetto al valore stimato in caso di liquidazione giudiziale (incrementata dall'incasso di canoni di affitto in misura superiore a quelli di una liquidazione giudiziale) sia dall'apporto di finanza esterna subordinato all'omologazione (il quale assorbe integralmente il potenziale ricavato derivante dall'esperimento di azioni risarcitorie e revocatorie in sede di liquidazione giudiziale)- è stato previsto, nel rispetto del criterio della c.d. Relative Priority Rule, nelle percentuali complessive di seguito indicate per ciascuna classe:

Classe 1 Crediti in prededuzione - degradati in chirografo con previsione di pagamento al 100,00%

Classe 2 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 48,00%

Classe 3 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 47,00%

Classe 4 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 5 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 15,50%

Classe 5 F.do rischi garanzia MCC (Fondo Garanzia l. 23.12.96 n. 662) a favore [OMISSIS] - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 15,00%

Classe 6 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 C.C. - art. 2778 n. 1 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 14,50%

Classe 7 Crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare ex art. 2758 c. 2 C.C. - art. 2778 n. 7 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 14,00%

Classe 8 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 e 2754 C.C. art. 2778 n. 8 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 13,50%

Classe 9 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2764 - art. 2778 n. 16 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 13,00%

Classe 10 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 e 2749 - art. 2778 n. 18 C.C. con sussidiarietà su immobili - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 12,50%

Fondo rischi generico ex art. 2752 e 2749 - art. 2778 n. 19 C.C. con sussidiarietà su immobili - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 12,00%

Classe 11 Crediti assistiti a privilegio generale mobiliare ex art. 2752 e 2749 art. 2778 n. 20 C.C. degradato in chirografo con previsione di pagamento all'11,50%

Classe 12 Creditori originariamente chirografari (banche) con garanzie di terzi con previsione di pagamento al 10,22%

Classe 13 Creditori originariamente chirografari parti correlate con previsione di pagamento al 10,22%

Classe 14 Creditori originariamente chirografi che non hanno superato nell'ultimo esercizio almeno due dei requisiti di cui all'art. 85 c. 3 CCII con previsione di pagamento al 10,22%

Classe 15 Creditori originariamente chirografari diversa da classe 12, 13 e 14 10,22%

Con riferimento alle tempistiche di pagamento, la proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti prededucibili man mano che gli stessi diventeranno esigibili (in ogni caso entro 12 mesi dall'omologa) e il pagamento dei crediti privilegiati degradati a chirografo entro 6 mesi dall'omologa.

3. La ritualità del procedimento, la fattibilità del piano

Dev'essere innanzitutto osservato: i) che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa sede effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Venezia; ii) che dalla documentazione in atti risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e lo stato di crisi dedotto; iii) che la documentazione di corredo della domanda è completa e regolare.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la procedura si è poi svolta regolarmente, con puntuale adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi prescritti, sia nella fase prenotativa che dopo l'ammissione, ai fini di consentire una libera e consapevole espressione del voto.

Non è emerso il compimento di atti in frode ex art. 106 CCII.

A questo proposito, giova evidenziare che, non può ritenersi atto in frode ai creditori l'omessa comunicazione (nel piano e nella proposta di concordato) da parte della proponente ai creditori e agli organi della procedura dell'avvio, in data 8.02.2024, di un controllo fiscale (non ancora concluso) nei confronti della società del medesimo gruppo [OMISSIS]. Tale circostanza, come evidenziato dai Commissari Giudiziali, oltre a non determinare la modifica del piano, non ha tuttavia precluso ai creditori la possibilità di esprimere un voto pienamente consapevole sulla proposta ricevuta atteso che il rischio per i creditori di grado inferiore a quello dell'Agenzia delle Entrate derivante da un recupero da parte dell'Agenzia medesima appare assai contenuto.

Si deve, inoltre, ritenere la correttezza della formazione delle classi ex artt. 84 co. 5 e co. 6, 85 e 88 CCII poiché i creditori sono stati raggruppati in classi omogenee, in modo da rispecchiare una sufficiente comunanza di interessi, con la collocazione in classi distinte dei creditori garantiti e di quelli chirografari, secondo l'ordine delle rispettive prelazioni. E' stata inoltre assicurata la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe ex art. 112 lett. e) CCII.

Quanto alla determinazione del valore di liquidazione operata dal debitore, ed attestata dal professionista indipendente nelle relazioni ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CC.II., essa appare idoneamente motivata e non affetta da manifesta illogicità, incoerenza o incongruenza.

In particolare, quanto illustrato dalla ricorrente e dall'attestatore (il quale, per un verso, ha confermato che l'attivo concordatario risulta essere maggiore rispetto a quello derivante dalla liquidazione giudiziale, anche tenendo conto del maggior realizzo derivante, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dalle sole azioni risarcitorie -per un ammontare di € 39.000, giusta valutazione del perito incaricato dalla proponente dott. [OMISSIS] sulla scorta di valutazioni motivate e prive di vizi logici, tenuto conto che la stessa figura responsabile ricopriva il ruolo di amministrazione in altre società del gruppo contestualmente proponenti un concordato preventivo- con un differenziale di € 444.010,00, mentre, per altro verso, ha confermato la convenienza del concordato per i creditori in quanto, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il riparto si concluderebbe con il pagamento parziale -39,76%- dei creditori con privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 cc a differenza dell'ipotesi concordataria che ne prevede il pagamento nella misura del 48%, oltre a prevedere quest'ultimo il pagamento parziale di tutti gli altri creditori), appare ragionevole, e rende pertanto difficilmente prospettabile, nello scenario liquidatorio, una prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ovvero l'affitto fino alla cessione dell'azienda con conseguente mantenimento dei rapporti di lavoro (tanto più che all'art. 4 del contratto di affitto è prevista la possibilità per l'affittuaria di recedere in caso di mancata omologazione del piano concordatario).

E' stata, inoltre, esclusa la possibilità di realizzi derivanti dall'esercizio di azioni revocatorie per il mancato riscontro di atti suscettibili di revocatoria.

Sulla scorta della valutazione dell'attestatore, è possibile dunque concludere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, nell'ipotesi del piano concordatario proposto, risultano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerente al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.

Anche per i creditori erariali e previdenziali permane la convenienza dell'ipotesi concordataria rispetto ad una liquidazione giudiziale. L'attestatore, tenuto conto delle stime asseverate degli asset aziendali in caso di liquidazione, ha evidenziato che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, detta categoria di creditori non troverebbe alcuna soddisfazione a differenza del concordato che ne prevederebbe una soddisfazione parziale.

In conclusione, il professionista indipendente ha attestato che il *“Piano concordatario proposto dalla società [OMISSIS], pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”*.

La domanda è accompagnata dall'attestazione richiesta dall'art. 87, co. 3, CCII trattandosi di concordato in continuità aziendale.

In particolare, il professionista indipendente, accertata la veridicità dei dati espressi nel piano, ha espresso un giudizio positivo sulla fattibilità del piano e attestato che *“il Piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”*.

Il medesimo giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio è stato altresì espresso ai Commissari Giudiziali nell'ambito del parere conclusivo depositato, così concludendo: *“Si può confermare che la proposta presentata da [OMISSIS] ai creditori garantisce una soddisfazione superiore rispetto a quanto risulterebbe da una liquidazione giudiziale. Va evidenziato che, a fronte di potenziali azioni revocatorie e risarcitorie il cui esito è incerto, la proposta in esame prevede un apporto di risorse significativamente maggiore da parte di [OMISSIS], sia sotto forma di versamenti a fondo perduto sia come corrispettivo per l'acquisto dell'azienda. Si ritiene altamente improbabile che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, l'attivo concretamente realizzabile possa superare l'importo previsto dalla proposta attuale. Inoltre, i sottoscritti condividono, nell'ambito dello scenario di liquidazione giudiziale, le valutazioni formulate dalla Società circa la sostanziale impraticabilità dell'esercizio provvisorio e le inevitabili svalutazioni derivanti da una vendita atomistica dei beni. Alla luce di quanto sopra, si conferma che la proposta di [OMISSIS] assicura ai creditori una soddisfazione economica più favorevole rispetto a quella ipotizzabile nell'ambito di una liquidazione giudiziale, rappresentando pertanto, allo stato, la soluzione più adeguata e coerente con l'interesse complessivo dell'intero ceto creditorio, assicurando, seppur parzialmente, la massimizzazione della soddisfazione dei creditori secondo le regole di priorità previste dalla legge”*.

Infine, alla luce dell'ultima documentazione prodotta dalla società ricorrente, devono ritenersi superati i profili di incertezza relativi alla concreta esecuzione del piano ed essenzialmente legati, come già evidenziato nella relazione ex art. 107, comma 3, CCII dei Commissari Giudiziali, all'apporto di finanza esterna a fondo perduto pari a € 450.000 che [OMISSIS] si è impegnata a versare in denaro (in via solidale con la società interamente controllata [OMISSIS]), subordinatamente sia al passaggio in giudicato del decreto di omologazione e sia alla vendita del compendio immobiliare di proprietà della stessa [OMISSIS], dalla cui alienazione [OMISSIS] ha previsto di reperire la parte prevalente dei fondi

destinati al soddisfacimento dei creditori (allo stato non perfezionata).

Invero, a sostegno dell'impegno assunto da un'altra società del medesimo gruppo ad acquistare l'azienda per un valore superiore rispetto al valore stimato dei beni aziendali, occorre rilevare che nelle more del procedimento, a garanzia dell'impegno assunto, [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno:

- conferito mandato a un mediatore incaricato di individuare potenziali acquirenti, documentando altresì una manifestazione di interesse pervenuta da [OMISSIS], risultata coerente, sia in termini di importo che di tempistiche, con le valutazioni contenute nelle perizie di stima;
- conferito, con decorrenza 1° luglio 2025, un ulteriore mandato a un'agenzia immobiliare al fine di garantire un processo di vendita efficiente e trasparente;
- con atto a rogito del Notaio dott. [OMISSIS] in data 11 luglio 2025, costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sugli immobili di proprietà di [OMISSIS], siti in [OMISSIS].

In relazione a quest'ultimo profilo, va evidenziato che il vincolo è stato espressamente previsto a favore delle procedure di concordato pendenti (oltre a [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] per le quali è stato già omologato dal Collegio il concordato preventivo), con efficacia subordinata all'omologazione definitiva, ed è finalizzato ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

A fronte di tali garanzie, l'attuale indisponibilità di [OMISSIS] delle somme da destinare alla finanza esterna non appare suscettibile di fondare un giudizio di manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, quale richiesto dal Codice della Crisi per il diniego dell'omologa.

4. Le operazioni di voto.

Dalla relazione dei Commissari Giudiziali è emerso che la proposta è stata approvata da 11 delle 12 classi ammesse al voto e che, per l'effetto, non è stata approvata ex art. 109 co. 5 CCII.

In merito, va evidenziato che la classe 5), relativa al Fondo Rischio Mediocredito a favore di [OMISSIS], per la parte degradata a chirografo con pagamento previsto nella misura stimata del 15%, non ha partecipato al voto, le Banche interessate essendo state inserite nella classe 6) parimenti non votante, così come la classe 8), risultando i creditori di tali classi integralmente pagati con finanza esterna da [OMISSIS] anteriormente all'inizio delle operazioni di voto.

La ricorrente si è dunque avvalsa della facoltà attribuita dall'art. 112, comma 2, CCII e ha richiesto al Tribunale di omologare forzosamente il concordato proposto.

Come sopra evidenziato, ha proposto opposizione a mente dell'art. 48, comma 2, CCII unicamente [OMISSIS] (vantante un credito retributivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.).

Ciò esposto, il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112, comma 1, CCII.

Trattandosi di concordato in continuità indiretta, esaminati già nei paragrafi precedenti la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'ammissibilità della proposta, intesa sia come conformità della proposta e del piano allo schema legislativo sia come vaglio dell'idoneità del piano a garantire ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza, e quindi che i beni e i flussi ipotizzati appaiono sufficienti a colmare le percentuali soddisfatti indicate per i creditori, vanno ora esaminati sia i profili evidenziati in ordine all'esito del voto sia la sussistenza o meno dei presupposti per procedere all'omologa ex art. 112 co. 2 CCII.

5. L'opposizione e l'omologa forzata.

Deve essere preliminarmente rigettata l'opposizione del creditore dissenziente [OMISSIS] inserito nella classe 2), reclamante un credito retributivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per l'importo di € 13.922,27, il quale, a sostegno dell'opposizione all'omologazione del concordato, ha dedotto che, a fronte della mancata approvazione della proposta, il soddisfacimento del suo credito retributivo nella misura del 48% doveva ritenersi irrisorio e che l'apporto di finanza esterna prospettato dalla ricorrente non poteva considerarsi certo o definitivo.

Invero, entrambe le doglianze risultano infondate in quanto: i) la percentuale di soddisfacimento del 48%, per quanto evidentemente insoddisfacente a fronte dell'intero credito reclamato, non può in alcun modo ritenersi irrisoria, la valutazione di irrisorietà dovendosi eventualmente riservare, alla luce degli ultimi approdi giurisprudenziali, esclusivamente rispetto al soddisfacimento in misura inferiore al 5%; ii) l'apporto di finanza esterna di € 450.000 da parte di [OMISSIS], ancorché allo stato non liquido, deve ritenersi garantito dalle circostanze sopra evidenziate in punto di fattibilità del piano (i.e. la sottoscrizione di un impegno irrevocabile da parte della società; il conferimento di un mandato irrevocabile a vendere l'immobile; l'iscrizione di un vincolo di destinazione ex art. 2465 ter cc.).

Inoltre, dev'essere evidenziato che, come osservato dai Commissari, il piano permette una soddisfazione dei creditori, e quindi anche dell'opponente, certamente maggiore di quella raggiungibile con la liquidazione giudiziale.

L'opposizione va dunque rigettata.

Passando al vaglio dei presupposti per l'omologa forzata della domanda di concordato in continuità aziendale, premesso che l'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del Piano è pari ad € 681.640 a fronte del valore di liquidazione pari ad € 237.630 (v. relazione dell'attestatore) cosicché il valore eccedente quello di liquidazione - determinato per differenza tra i due valori indicati - risulta pari ad € 449.330, deve ritenersi sussistano congiuntamente tutte le condizioni previste dall'art. 112 co. 2 CCII.

Invero, con riferimento, alla lettera a), come sopra già indicato, il professionista che ha redatto la relazione ex art. 84 quinto, sesto e settimo comma CCII nonché ex art. 88 primo e secondo comma CCII e i commissari giudiziali nell'ambito della relazione ex art. 105 CCII, hanno evidenziato che, fermo il degrado parziale dei crediti privilegiati, il valore di liquidazione è stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: la proposta concordataria applica la regola della c.d. *absolute priority rule* nella ripartizione del valore di liquidazione, come previsto dall'art. 84, comma 6, CCII, sicché ai sensi dell'art. 85, comma 4, CCII, il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Con riferimento alla lettera b) è rispettato il principio di non discriminazione sancito dalla previsione normativa, posto che l'unica classe dissenziente, la classe 12 (composta da creditori chirografari -due banche- con garanzie di terzi), ha ricevuto un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di grado inferiore.

Invero, il cd. surplus concordatario -ovvero l'attivo endogeno ulteriore rispetto a quello ricavabile in ipotesi di liquidazione giudiziale, costituito da immobilizzazioni materiali e immateriali, dal valore delle partecipazioni, dall'incasso dei crediti e dalla liquidità nonché dal presumibile ricavato delle azioni revocatorie e risarcitorie- è stato attribuito secondo la regola dell'*Absolute Priority Rule*: il maggior valore offerto per l'acquisto dell'azienda rispetto al valore di liquidazione e una quota parte della finanza esterna sono stati in effetti utilizzati per coprire il valore stimato delle azioni risarcitorie e revocatorie, da ripartirsi secondo le regole dell'APR.

Il residuo, costituito essenzialmente da finanza esterna (attivo esogeno astrattamente liberamente distribuibile), è stato invece distribuito secondo la Relative Priority Rule (RPR), in modo che ciascuna classe -come accertato dai Commissari- riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.

Con riferimento alla lett. c) la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito.

Infine, quanto alla lettera d), la previsione normativa consente la ristrutturazione trasversale in presenza di due situazioni alternative: 1) che la proposta risulti approvata da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione; 2) che la proposta risulti approvata da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie deve ritenersi essersi realizzata l'ipotesi n. 1) in quanto la proposta risulta essere stata approvata dalla maggioranza delle classi e, tra queste, da almeno una formata da creditori privilegiati (non rinvenendosi il requisito alternativo n. 2, in quanto nessuna classe risulta formata da creditori *"che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"*, avvenendo la loro soddisfazione solo grazie alle risorse esterne).

In effetti, hanno votato favorevolmente i creditori privilegiati, sebbene per la parte "degradata" del loro credito, delle seguenti classi:

- Classe 1 - spese di procedura in prededuzione;
- Classe 2 - privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis, n. 1;
- Classe 3 - privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis, n. 2;
- Classe 4 - privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis, n. 5;
- Classe 7 - privilegio generale mobiliare art. 2758-2778, n. 7;
- Classe 9 - privilegio generale mobiliare ex art. 2764-2778, n. 16;
- Classe 10 - privilegio generale mobiliare art. 2752/2749-2778, n. 18;
- Classe 11 - privilegio generale mobiliare ex 2752/2749-2778, n. 20.

La questione merita un approfondimento.

Questo Tribunale non ignora che, in tema di regole di omologazione, autorevole giurisprudenza di merito, unitamente a parte della dottrina che per prima si è confrontata con l'istituto, ritiene che il concordato possa essere omologato ex art. 112 co. 2 lett d) primo periodo esclusivamente quando vi sia il voto favorevole della maggioranza delle classi, purché una delle classi aderenti sia costituita da creditori privilegiati e sempre che, questo il punto dirimente, non si tratti di creditori privilegiati "degradati".

Più specificamente, il Tribunale di Milano, con la pronuncia 11.04.2024, richiamando un proprio precedente, ha sostenuto che la categoria dei creditori privilegiati degradati *"va ex lege equiparata per la parte residua di credito ai chirografari, a mente della previsione di cui all'art.84 comma 5 e dell'art. 109 comma 4 CCII. Le norme da ultimo menzionate chiariscono, rispetto alla previsione più criptica dell'art.177 l.fall., che l'assimilazione della parte incapiente del credito prelatizio ai crediti chirografari esplica i suoi effetti sia ai fini del voto, sia relativamente al trattamento in senso sostanziale del credito, con la conseguenza che deve escludersi la parificazione del creditore privilegiato degradato al creditore*

privilegiato tout court, dovendo al contrario essere a tutti gli effetti considerato chirografario. A conforto dell'interpretazione proposta è l'art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019 del 20/6/2019 di cui l'art. 112 co. 2 CCII costituisce attuazione, che per quanto qui rileva, prevede che "1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: ... b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti ...". La previsione unionale riportata esplicita che se la proposta è stata votata a maggioranza, una delle classi deve avere rango almeno superiore a quello dei creditori non garantiti, e questo certamente non può riscontrarsi con riferimento ai creditori prelatizi degradati".

Ebbene, questo Tribunale non ritiene condivisibile tale soluzione interpretativa, reputando che la domanda di concordato preventivo in continuità ben possa trovare accoglimento, fermi gli altri presupposti, ai sensi dell'art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo allorquando la proposta venga approvata da almeno una classe formata da "creditori privilegiati degradati" ovvero non soddisfatti integralmente e sottoposti, per la parte incapiente o degradata del credito, al medesimo trattamento dei creditori chirografi ex artt. 84 co. 5 e 109 co. 4 CCII, stante l'insufficienza dell'attivo endogeno a soddisfarli.

E' ciò per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, dal punto di vista letterale, occorre evidenziare che l'art. 84 co. 5 CCII, laddove consente l'omologazione del concordato che preveda un soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di un titolo prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, si limita a stabilire che i crediti privilegiati, per la parte non soddisfatta, subiscono il "trattamento" riservato ai crediti chirografari ("*La quota residua del credito è trattata come credito chirografario*"), dunque a regolare la loro sorte in sede di distribuzione del valore, senza in alcun modo sancire, e nemmeno adombrare, una equiparazione, per così dire ontologica, tra creditori privilegiati incapienti e creditori chirografari mediante un'effettiva degradazione dei primi.

Parimenti, la previsione di cui all'art. 109 co. 5 CCII, laddove prevede che in presenza di creditori privilegiati incapienti debbano essere formate distinte classi in cui suddividere il credito fra la parte capiente e la parte incapiente, si limita a disciplinare il "trattamento" di quest'ultima "come credito chirografario", senza tuttavia alterare il grado del credito che, evidentemente, rimane privilegiato (e conseguentemente inserito nella classe dei crediti prelatizi incapienti).

In merito giova richiamare la recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano d.d. 20.02.2025, la quale, dopo aver affermato che "*il valore di liquidazione [...] costituisce il discrimine fra creditori privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali la distribuzione dell'attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. Questi ultimi, seppur subendo la degradazione al chirografo, non sono, quindi, equiparabili ai privilegiati non degradati, ma nemmeno ai chirografari "ab origine", poiché conservano una sorta di "privilegio attenuato", in forza di una "ultrattività assoluta" della prelazione (Cass. 10884/2020) ha provveduto ad omologare la domanda di concordato poiché fondata sull'approvazione della proposta dalle classi composte da creditori privilegiati degradati "certamente stata approvata dalla maggioranza delle classi (11 su 12) e tra quelle favorevoli si contano sette classi (da I a (...) e n. (...)) composte da creditori formalmente titolari di diritti di prelazione, tra le quali ve ne sono tre (nn. 5, 6 e 9) a cui sono abbinate previsioni di soddisfacimento parziale, per incapacienza parziale o totale dell'attivo [della società debitrice]".*

E' sulla scorta di tali premesse che esplica pienamente i suoi effetti il meccanismo di omologa forzata previsto dall'art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo CCII nel concordato in continuità, consentendo di superare la mancata approvazione da parte di alcuni creditori (comunque non pregiudicati) grazie alla valorizzazione degli interessi aggregati dei creditori prelatizi maggiormente "interessati" in quanto solo parzialmente soddisfatti.

Altrimenti argomentando, come evidenziato dalla proponente sulla scorta di un parere pro veritate allegato all'ultima memoria depositata, qualora il voto delle classi dei creditori prelatizi incapienti non potesse essere considerato rilevante ai fini dell'omologazione con ristrutturazione trasversale, ne conseguirebbe che la condizione dell'approvazione da parte della *"maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione"* presupporrebbe che vi fosse sempre almeno una classe di creditori prelatizi soddisfatti con mezzi diversi dal denaro oppure oltre i termini previsti dall'art. 109, comma 5, quarto periodo CCII. E ciò con l'effetto di privare di rilevanza il voto dei creditori prelatizi incapienti e, proprio per questo, maggiormente interessati alla proposta perché maggiormente incisi nel loro diritto al soddisfacimento da una eventuale approvazione (o mancata approvazione) di un concordato in continuità che preveda la distribuzione in favore loro e delle altre classi di creditori di pari o inferiore grado del valore eccedente il valore di liquidazione.

In conclusione, ove circoscritta alla sola approvazione da parte dei creditori privilegiati "dilazionati", la portata dell'istituto dell'omologazione forzata ex art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo verrebbe eccessivamente e ingiustificatamente limitata -con esiti irragionevoli in casi di proposte di concordato particolarmente favorevoli rispetto alla liquidazione giudiziale-. Un'interpretazione di tal fatta, inoltre, si porrebbe in contrasto con la Direttiva 1023/2019 che, all'art. 11, lett b) punto ii) prevede che l'approvazione da parte della maggioranza consente l'omologazione solo quando di essa fa parte almeno una classe di creditori votanti perché "interessati", che siano "garantiti o abbia[no] rango superiore alla classe dei creditori non garantiti".

Ne consegue che la domanda della ricorrente è omologabile, avendo la proposta ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi votanti (11 su 12), fra le quali il voto di varie classi costituite da creditori "titolari di un diritto di prelazione" ancorché incapienti (Classi 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11).

Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato -per le ragioni sino ad ora esposte- tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120 *quinquies* CCII.

P.Q.M.

1. Omologa il concordato preventivo della società [OMISSIS], con sede legale in [OMISSIS], Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI [OMISSIS] C.F. e numero iscrizione: [OMISSIS] Iscritta al R.E.A. n. [OMISSIS];
2. Conferma la nomina della dott.ssa [OMISSIS] e del dott. [OMISSIS] quali Commissari Giudiziali;
3. Il controllo sull'adempimento della proposta è affidato ai Commissari Giudiziali che dovranno redigere semestralmente un rapporto riepilogativo sull'esecuzione del concordato, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II., da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori a mente dell'art. 118, comma 1, CC.II.; a tal fine il ricorrente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisporrà una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare ai

Commissari Giudiziali, i quali provvederanno a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni;

4. I Commissari dovranno riferire tempestivamente al Giudice Delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza da cui possa derivare pregiudizio al ceto creditorio, e/o che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato, ivi incluso il mancato o ritardato compimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 4, CC.II.;

5. La proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisporrà un piano dei pagamenti -da effettuare sulla base dei piani di riparto in ragione della collocazione e del grado dei crediti- da inviare previamente ai Commissari, che lo trasmetteranno al Giudice Delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni; la preponente provvederà a trasmettere al Commissario la documentazione attestante i pagamenti effettuati;

6. All'esito dei piani di riparto finale, le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato dell'impresa individuale, dando comunicazione del deposito al Giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al Giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell'istante. Decorsi cinque anni dal deposito le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall'istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del d.l. n. 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al Giudice Delegato;

7. Conclusa l'esecuzione della proposta i Commissari Giudiziali depositeranno un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e ai Commissari giudiziali, i quali dovranno, a loro volta, darne comunicazione ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo